

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,
BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI,
GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLteni, GIANLUCA PINI,
RONDINI, SALTAMARTINI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società

Presentata il 15 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia sta subendo con grande evidenza dal 2008 in poi le ricadute di una crisi economico-finanziaria di portata mondiale che ha letteralmente messo in ginocchio l'economia del nostro Paese con effetti devastanti sull'occupazione, sulla produzione interna e sulle esportazioni.

Il prodotto interno lordo (PIL) è calato per effetto della recessione mondiale, ma il permanere di un segno negativo è da ricercare anche nelle politiche errate o insufficienti a riattivare la domanda interna ed estera da parte del Governo.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, abbiamo sperimentato come unica strate-

gia di bilancio pubblico l'inasprimento fiscale a livello nazionale e locale, accompagnato da continui tagli lineari alla spesa ricaduti sui servizi primari al cittadino, ottenendo di fatto un'ulteriore contrazione dei consumi, della produzione e dell'occupazione.

Una miopia politica inadatta a valorizzare i mestieri, il lavoro creativo, l'artigianato, l'agricoltura, l'attività ittica nazionale, le energie rinnovabili, l'arte, la cultura, di cui il patrimonio artistico è diretta espressione, e le bellezze naturali.

Tale miopia ha bisogno di essere cancellata da un forte segnale in senso contrario e opposto, che miri a riattivare

rapidamente l'economia italiana e a valorizzare le nostre ineguagliabili risorse.

Questo risultato è possibile solo con una drastica e coraggiosa riduzione del peso fiscale diretto sulle persone fisiche e sulle imprese.

Per questi motivi proponiamo la modifica della normativa tributaria vigente e l'introduzione di un'unica aliquota fiscale al 15 per cento.

Questa proposta, già attuata all'estero, trova solide basi di applicabilità anche in Italia sia perché le ricadute sulla finanza pubblica possono essere colmate da specifici interventi di compensazione e, a regime, dall'emersione dell'economia sommersa, sia perché il sistema tributario proposto nel suo complesso rispetta il criterio di progressività sancito dalla Costituzione.

In particolare la presente proposta di legge:

1) rispetta i principi di progressività indicati dal secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, il quale stabilisce che « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Il dettato costituzionale indica chiaramente l'esigenza di conformarsi a criteri di progressività dell'imposta lasciando il legislatore libero di trovare la modalità con cui l'imposta risulterà progressiva. Nel caso di specie l'imposta risulterà progressiva grazie all'introduzione di una deduzione fissa pari a 3.000 euro per ciascun contribuente o carico familiare. Il nuovo sistema di deduzioni è così articolato:

da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento senza alcuna deduzione;

2) i redditi esenti a zero imposizione sono quelli già previsti dalla normativa vigente (redditi esclusivamente da pen-

sione, sotto i 75 anni di età fino a 7.500 euro e sopra i 75 anni di età fino a 7.750 euro; redditi esclusivamente da fabbricati, 500 euro; redditi esclusivamente da terreni, 185,92 euro; redditi da lavoro dipendente, 8.000 euro; redditi da lavoro autonomo, 4.800 euro).

Considerazioni sulle coperture delle esigenze di finanza pubblica.

A livello statale, la base imponibile attuale su cui viene applicata l'imposta diretta per le persone fisiche è di circa 805 miliardi di euro, dai quali vengono esclusi 30 miliardi di oneri deducibili.

L'introduzione della deduzione fissa di 3.000 euro per ciascun contribuente e i carichi familiari nelle fattispecie indicate dalla presente proposta di legge raggiungono la cifra di 30 miliardi di euro, che viene così assorbita e compensata dagli attuali oneri deducibili non modificando la base imponibile su cui viene applicata l'imposta unica del 15 per cento e che rimarrebbe dunque di 805 miliardi di euro.

Tenuto conto che le entrate tributarie effettive derivanti dalle imposte dirette per le persone fisiche (imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nell'anno 2013 secondo il Ministero dell'economia e delle finanze sono state di circa 152 miliardi di euro si può affermare che l'erario abbia incassato circa il 20 per cento dell'imponibile. L'introduzione di un'aliquota fiscale al 15 per cento, porterebbe a un'esigenza di compensazione dell'imposta di circa 36 miliardi di euro. Invece, l'imposta sul reddito della società (IRES) può contare attualmente su un imponibile netto dichiarato di circa 129 miliardi di euro (ultimi dati ufficiali disponibili del Ministero dell'economia e delle finanze) producendo un'imposta netta di circa 35 miliardi di euro. In questo caso l'introduzione dell'aliquota fiscale del 15 per cento, considerando l'attuale base imponibile, porterebbe a un'esigenza di compensazione di circa 15 miliardi di euro.

Allo stato attuale, dunque, a parità di condizioni si può affermare che l'introduzione di un'unica aliquota fiscale del 15

per cento per persone fisiche e società richiederebbe una compensazione totale di gettito tributario pari a 50 miliardi di euro (35 miliardi di euro per l'IRPEF e 15 miliardi per l'IRES). Tale minore gettito sarà compensato in due modi. Il primo avente caratteristica strutturale nel tempo grazie al progressivo aumento della base imponibile e il secondo, *una tantum*, grazie al « saldo e stralcio » delle posizioni di una specifica fascia di contribuenti in incaglio presso la società Equitalia Spa e l'Agenzia delle entrate. Nel primo caso il significativo abbassamento dell'aliquota fiscale porterà all'emersione di operazioni al momento sommerse che grazie anche a una minore e più semplice aliquota impositiva, oltre al forte inasprimento delle sanzioni, non avrebbero più ragione d'essere.

Si calcola, infatti, che il sommerso nel nostro Paese si attesti a circa 400 miliardi di euro, un valore generato da milioni di micro illeciti che sottraendosi all'imposizione dello Stato irrorano un tessuto economico parallelo.

Questo atteggiamento illecito è per lo più dovuto o giustificato con l'eccessiva richiesta impositiva da parte dello Stato che non consente una marginalità sufficiente al contribuente che vede sottrarsi gran parte del frutto della sua attività.

La drastica riduzione del carico fiscale costituirebbe, come già ampiamente dimostrato nelle economie dei Paesi che hanno applicato il modello di *flat tax*, la spontanea emersione delle operazioni illecite consentendo allo Stato di applicarvi l'imposta e quindi di incassare il gettito relativo.

Gli studiosi della *flat tax* ritengono che in Italia una drastica riduzione del peso fiscale porterebbe a un'emersione fin dal primo anno di applicazione di almeno il 40 per cento del sommerso per un valore stimato di 160 miliardi di euro, che subendo un'imposizione del 15 per cento garantirebbe un gettito tributario diretto di almeno 20 miliardi di euro all'anno nei primi due anni di funzionamento del nuovo regime fiscale, in crescendo negli anni a seguire.

A questo ulteriore introito andrebbe aggiunto fin dal primo anno quello derivante dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise per effetto dell'aumento dei consumi. Un valore che potrebbe essere di circa 5 miliardi di euro all'anno per i primi due anni.

L'intervento *una tantum* a sostegno della messa a regime del nuovo sistema fiscale è invece strutturato come descritto di seguito e ha l'obiettivo di generare un'entrata straordinaria tale da compensare le esigenze di bilancio e l'assestamento dell'emersione di nuova base imponibile nei primi due anni.

Sono almeno 1.600.000 i contribuenti che hanno problemi con l'agente della riscossione.

Sono almeno 350.000 i piccolissimi contribuenti che ricevono cartelle esattoriali le cui cifre, tra sanzioni e interessi, sono al di là della loro reale portata di solvenza per il resto della vita. Molti lavoratori autonomi hanno perso il lavoro perché hanno chiuso il negozio o l'attività. Persone che magari non hanno più una casa e sopravvivono ai margini, nel sommerso di cui si è detto. Non si tratta, dunque, di evasori ma di persone che, pur avendo dichiarato il proprio reddito, non hanno i soldi per onorare il debito verso lo Stato e con il poco che hanno provvedono alla propria sopravvivenza e a quella della loro famiglia. Molti, tuttavia, non hanno retto alla vergogna del fallimento e si sono tolti la vita.

Proponiamo per questi contribuenti un paracadute di uscita da questa condizione tramite una definizione a « saldo e stralcio » delle loro posizioni attraverso il pagamento di una percentuale dell'importo dovuto che potrà variare dal minimo del 6 per cento in casi di gravi difficoltà e indigenza fino al 25 per cento per tutti gli altri casi. Questa operazione porterebbe al doppio risultato di ottenere un incasso certo seppur inferiore ma altrimenti « inesigibile » e soprattutto restituirebbe dignità e nuova collocazione nel tessuto economico e produttivo ai soggetti che ne potranno beneficiare, che diventerebbero nuovi soggetti di imposta. Si prevede con

questa operazione di portare nelle casse dello Stato almeno 60 miliardi di euro, una cifra sufficiente a garantire le eventuali necessità di copertura finanziaria iniziale derivanti dall'introduzione del nuovo sistema fiscale ad aliquota unica. Si può così affermare che i 60 miliardi di euro derivanti dal « saldo e stralcio » degli incagli fiscali, a cui aggiungere i 20 miliardi di euro annui di introito di imposte

dirette (per i primi due anni) derivanti da un aumento del 40 per cento dell'imponibile tributario e infine una previsione di aumento dell'introito dell'IVA di 5 miliardi di euro all'anno per due anni, potranno garantire la copertura del nuovo sistema grazie a un incasso totale previsto nei due anni di 110 miliardi di euro, 10 miliardi di euro in più di quelli necessari rispetto l'attuale condizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili).

1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). — 1.* Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.

2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 11 del testo unico in materia di determinazione dell'imposta).

1. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto

delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento »;

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 77 del testo unico in materia di aliquota dell'imposta).

1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: « del 27,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 15 per cento ».

ART. 4.

(Disposizioni di coordinamento).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

ART. 5.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-*bis* e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 6.

(Clausola di salvaguardia).

1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Piccoli contribuenti insolventi).

1. I contribuenti persone fisiche o dotati di partita IVA le imposte dirette o indirette non versate in tutto o in parte

risultanti da dichiarazioni fiscali presentate fino alla data del 31 dicembre 2012, per le quali sono stati emessi ruoli da uffici statali affidati all'agente nazionale della riscossione, possono estinguere il debito corrispondente al capitale, alle sanzioni e agli interessi, senza corrispondere gli interessi di mora, mediante il pagamento di:

a) una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso;

b) una somma pari al 10 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, purché il contribuente persona fisica sia proprietario in tutto il territorio nazionale di un solo immobile adibito ad abitazione principale gravato da mutuo ipotecario in corso di pagamento alla data di adesione a detto provvedimento e abbia un reddito lordo nell'ultimo periodo d'imposta ai fini fiscali inferiore a 24.000 euro;

c) una somma pari al 6 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, purché il contribuente persona fisica non sia proprietario di immobili in tutto il territorio nazionale abbia un reddito lordo nell'ultimo periodo d'imposta ai fini fiscali inferiore a 18.000 euro e nell'ultimo anno un componente del suo nucleo familiare abbia cessato l'attività lavorativa a seguito di licenziamento o l'attività d'impresa, d'arte o professione svolta in forma individuale.

€ 1,00



17PDL0032760